

REGOLAMENTO (CEE) N. 1053/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1729/78 che stabilisce le modalità di applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, quinto trattino,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3834/86⁽⁴⁾ dispone che, allorchando un prodotto chimico indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio⁽⁵⁾, a seguito del suo procedimento di produzione, non è ottenuto direttamente dal prodotto di base in causa bensì da un prodotto intermedio, esso stesso ottenuto dal medesimo prodotto di base, la concessione della restituzione alla produzione può aver luogo soltanto se il controllo avviene in tutte le fasi di trasformazione, al fine di assicurare che tale prodotto intermedio nonché il prodotto chimico soprariordato sono stati ottenuti effettivamente dal prodotto di base per il quale è stata chiesta la restituzione alla produzione;

considerando che questa disposizione non permette, in particolare per ragioni di controllo, di concedere restituzioni alla produzione allorchando il prodotto intermedio è ottenuto da un prodotto di base in un certo Stato membro ed è utilizzato in un altro Stato membro per la fabbricazione di uno dei prodotti chimici indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86; che in compenso gli stessi prodotti intermedi ottenuti da prodotti amilacei possono beneficiare direttamente di restituzioni alla produzione allorchando sono utilizzati per la fabbricazione di prodotti chimici identici, ma ripresi nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio⁽⁶⁾; che questa situazione è tale da creare una discriminazione a svantaggio dei prodotti del settore dello zucchero; che onde evitare tale situazione occorre prevedere che, allorchando dei prodotti intermedi ben specifici sono ottenuti nella Comunità direttamente da prodotti di base di cui al regolamento (CEE) n. 1010/86 con esclusione di qualsiasi prodotto sottoposto ad un altro regime di restituzione alla produzione e sono utilizzati per la fabbricazione di un prodotto chimico ripreso nell'allegato

dello stesso regolamento, può essere concessa a tali prodotti intermedi una restituzione alla produzione, anche se l'utilizzazione di questi ultimi ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati fabbricati; che a tal fine si deve prevedere, da un lato, che la restituzione alla produzione è concessa per il prodotto di base che è servito alla fabbricazione del quantitativo di prodotto intermedio utilizzato come indicato sopra e, dall'altro, che tale restituzione è determinata prendendo in considerazione gli stessi coefficienti di resa stabiliti per il calcolo delle restituzioni all'esportazione degli stessi prodotti intermedi;

considerando che l'applicazione del regime delle restituzioni alla produzione ai prodotti intermedi in causa rende necessaria la definizione di tali prodotti nonché l'attuazione di un sistema di controllo adeguato mediante in particolare, un riconoscimento preventivo sia allo stadio della fabbricazione del prodotto intermedio sia a quello della sua trasformazione in prodotto chimico finale, onde assicurare particolarmente che il prodotto di base come definito dal regolamento (CEE) n. 1010/86 sia utilizzato in definitiva per la fabbricazione del prodotto chimico previsto dallo stesso regolamento e così evitare ogni doppio pagamento della restituzione alla produzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1729/78 è modificato come segue:

1. È inserito il seguente articolo 1 bis:

« Articolo 1 bis

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono assimilati ai prodotti di base definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, i prodotti intermedi indicati nell'allegato del presente regolamento che sono ottenuti nella Comunità direttamente dai detti prodotti di base con esclusione di qualsiasi prodotto sottoposto ad un altro regime di restituzione alla produzione e che d'altra parte sono utilizzati per la fabbricazione dei prodotti chimici indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86. ».

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 17. 12. 1986, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.